**1) “Dalla lettura del decreto mi pare di comprendere che la tipologia A si parli in particolare di settore marittimo, ma si può estendere il contributo anche alla produzione per il settore trasporto su strada?”**

L’art. 2, comma 3, del DM 388/2021 prevede che le risorse sono destinate a finanziare gli interventi di realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale necessari alla decarbonizzazione dei trasporti e in particolare nel settore marittimo. Pur non essendo dunque esclusa a priori la possibilità che gli interventi finanziati sulla base del decreto 388/2021 possano supportare anche il settore del trasporto su strada, va osservato che ai sensi dell’art. 8, comma 2, del DM 191/2022, il contributo all’efficientamento della filiera del GNL per il trasporto marittimo e alla diffusione e utilizzo del GNL e Bio-GNL in ambito marittimo costituiscono criteri specifici di valutazione delle domande di finanziamento. Si ritiene, pertanto, che la destinazione prevalente del gas trasformato dagli impianti di liquefazione finanziati con le risorse del DM 388/2021 debba essere il settore del trasporto marittimo.

**2) Ai fini della ammissibilità della domanda in merito alla dimostrazione delle intese raggiunte o in via di conseguimento, è sufficiente dimostrare la sussistenza di un rapporto contrattuale/commerciale di almeno 5 anni (avente ad oggetto operazioni di bunkeraggio di GNL in un porto italiano attraverso l’unità navale acquistata con le risorse del DM 191/2022) tra il soggetto richiedente il contributo (segnatamente una delle imprese facente parte della RTI) e la società che ha raggiunto una intesa con l’AdSP (e il Mims)?**

L’art. 4, par. 2.3, lett. c) del DM 191/2022 non stabilisce in modo tassativo le modalità di perfezionamento delle intese con il Ministero e le competenti AdSP volte ad individuare i bacini di competenza di uno o più porti limitrofi ove garantire il servizio di rifornimento di GNL e/o Bio-GNL con le unità navali acquistate con le risorse del DM 388/2021. Pertanto, la risposta può essere affermativa ma a condizione che il richiedente garantisca - fornendo adeguata documentazione al riguardo - che le unità navali finanziate con le risorse del DM 388/2021 saranno utilizzate per assicurare *sine die* il servizio di rifornimento nei bacini portuali oggetto delle intese raggiunte o in corso di raggiungimento con il Ministero e le AdSP competenti.

**3) La stipula del protocollo di cui all’art. 5 comma 2 del D.M 388/2021 (menzionata all’art. 4, comma 2, par. 2.3, lett. D ultimo periodo) è condizione di ammissibilità della domanda ovvero di detta stipula si può fornire evidenza anche successivamente ai fini dell’erogazione del contributo?**

Ai fini dell’ammissibilità della domanda è richiesta, *inter alia*, la dimostrazione delle intese raggiunte o in via di conseguimento con il Ministero e le competenti AdSP volte ad individuare i bacini di competenza di uno o più porti ove garantire il servizio di rifornimento di GNL e/o Bio-GNL con le unità navali acquistate con le risorse del DM 388/2021. La stipula del protocollo di cui all’art. 5, comma 2, del decreto 388/2021, che tiene conto di tali intese nonché delle previsioni di sviluppo della domanda e dell’offerta di GNL e/o Bio-GNL, costituisce invece una condizione per l’erogazione del contributo e può intervenire anche dopo la conclusione delle attività istruttorie e di valutazione delle richieste di finanziamento di cui agli artt. 7 e 8 del DM 191/2022.